

Disegno di legge Atto Camera n. C-3146 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”

Emendamento proposto

All’art. 33 (Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana), comma 1, lett. b),

- alla lett. a) dell’introdotta art. 10 bis aggiungere dopo la parola “socio-sanitari” la parola “educativi, scolastici”,
- **alla lett. a) dell’introdotta art. 10 bis aggiungere dopo le categorie catastali “B1, B2” la categoria catastale “B5”,**

Ecco come risulterebbe il comma una volta emendato come chiesto.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari, **educativi, scolastici** e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;*
- b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2, **B5** e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione."*

Motivazione

L’art. 33 del DL 77/2021 introduce l’effettiva possibilità per enti non profit di effettuare interventi di efficientamento energetico e di adeguamento sismico con limiti di spesa adeguati alle dimensioni degli immobili. Il Decreto esclude però dall’intervento gli immobili adibiti a scuole (cat. B/5) e gli enti che svolgono attività di prestazione di servizi educativi e scolastici.

Tali Enti, oltre a non beneficiare, degli interventi di edilizia scolastica previsti nel PNRR si troverebbero esclusi anche dalla possibilità introdotta dal presente decreto.

L’estensione del beneficio anche alle finalità educative consentirebbe quindi agli enti no profit del settore di beneficiare delle misure agevolazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e sicurezza sismica degli edifici.

DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73. Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Emendamento proposto

“Al comma 5 dell’articolo 58 dopo la parola “comma 4” aggiungere le parole “*alle scuole d’infanzia*” e alla fine del comma cassare le parole “*, compresi i servizi educativi autorizzati*”.

Ecco come risulterebbe il comma una volta emendato come chiesto.

5. *Per le medesime finalità di cui al comma 4 alle scuole d’infanzia paritarie, alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 50 milioni di euro nell’anno 2021. Con decreto del Ministro dell’istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell’anno scolastico 2020/2021, ~~compresi i servizi educativi autorizzati.~~*

Motivazione

L’esclusione delle scuole d’infanzia paritarie dal sostegno è inspiegabile. Si tratta di scuole che accolgono un terzo degli alunni dell’intero sistema educativo nazionale di educazione ed istruzione di cui al D.Lvo 65/2017.

Il precedente comma 4 prevede un corposo stanziamento per tutto il sistema scolastico statale con l’unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.

La cassazione della parte finale consente di correggere un’espressione tecnicamente errata e un richiamo solamente confusivo.

Con il presente emendamento si propone una analoga misura da destinare alle scuole paritarie per le medesime finalità

Disegno di legge Atto Camera n. C-3132 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

Dopo l'art. 59 aggiungere il seguente articolo 59 bis:

“Nelle more della riforma complessiva del sistema di formazione iniziale e reclutamento dei docenti di scuola secondaria, gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui all' art. 5 comma 1 lettere a) e b) del d.lgs. n. 59/2017 che tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2020/2021 hanno svolto almeno tre annualità di servizio presso istituzioni paritarie, sono considerati idonei all'insegnamento nelle scuole secondarie paritarie, ai fini di cui all'art. 1 comma 4 lettera g) della legge n. 62/2000”

Motivazione

Sono circa 30.000 i docenti delle scuole secondarie di I e II grado paritarie. Si stima che circa il 50% non sia in possesso del titolo abilitante in quanti da circa sette anni non sono stati attivati percorsi abilitanti. La legge 62/2000 prevede che le scuole paritarie utilizzino docenti abilitati.

La mancata attivazione di percorsi abilitanti ha fatto sì che, oltre alla difficoltà per gli Enti gestori di reperire personale abilitato, circa 15.000 giovani insegnanti si trovano nell'impossibilità di venire stabilizzati a tempo indeterminato e per molti di loro sono ormai superati anche i periodi previsti da alcuni CCNL in deroga ai limiti ordinari di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato.

Il PNRR prevede l'approvazione della riforma del sistema di formazione iniziale e reclutamento degli insegnanti.

Nelle more della approvazione di tale riforma complessiva, si propone di prevedere che i docenti in possesso dei titoli per accedere al concorso ordinario di assunzione nei ruoli dello Stato possano essere ritenuti idonei ad insegnare nelle paritarie, così da permettere la loro stabilizzazione.

L'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017 individua i requisiti che devono possedere i docenti della scuola secondaria per partecipare ai concorsi per la assunzione a tempo indeterminato nei ruoli statali.

Tale norma prevede che possano partecipare al concorso “ordinario” non solo i docenti già abilitati, ma anche quelli in possesso della laurea magistrale, coerente con la classe di concorso per la quale si intende concorrere, e di 24 crediti formativi universitari (CFU) in discipline antro-psico-pedagogiche (art. 5 comma 1 lettere a) e b) d.lgs. n. 59/2017).

Si propone pertanto che, nelle more della riforma prevista dal PNRR, anche per insegnare nella scuola paritaria, oltre che l'abilitazione (art. 1 comma 4 lettera g)), sia riconosciuto idoneo il possesso della laurea magistrale e dei 24 CFU di cui all'art. 5 comma 1 d.lgs. n. 59/2017, come oggi previsto per l'accesso ai ruoli statali.

Disegno di legge Atto Camera n. C-3132 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

Emendamento proposto

x\Dopo l'art. 59 aggiungere il seguente articolo 59 ter:

Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole paritarie dell'infanzia, qualora si verifichi la impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento, è possibile utilizzare a tempo determinato anche educatori in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia.”

Motivazione

L'art. 1 sexies del DL n. 126/2019, convertito nella legge n. 159/2019, ha previsto per l'a.s. 2019/2020 la possibilità per le scuole dell'infanzia paritarie comunali di ricorrere temporaneamente agli educatori (in possesso dei titoli idonei a operare nei servizi per l'infanzia), in caso di impossibilità di reperire personale in possesso del prescritto titolo di abilitazione.

La difficoltà di reperire docenti abilitati a insegnare nella scuola dell'infanzia, al momento permane ancora (e anzi si aggrava ogni anno di più, in particolare per le scuole paritarie) e riguarda anche le scuole dell'infanzia paritarie private, per cui si chiede di estendere la previsione della norma a tutte le scuole paritarie, non limitandola solo a quelle comunali e non limitandola ad un determinato anno scolastico.